



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

-----<oO>-----

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 48 del registro in data 28 settembre 2018

OGGETTO: SOSTITUZIONE “TABELLA DELLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI” ORDINANZA SINDACALE PROT. N.30946 DEL 18 NOVEMBRE 1987 CON APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventotto** del mese di **settembre**, alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari, previa **CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di **SECONDA CONVOCAZIONE**, il **Consiglio Comunale**, nelle persone dei signori:

---	-----	P	A	---	-----	P	A
1	Miglio Francesco	X		17	Caposiena Rosa, Carolina		X
2	Carafa Antonio Domenico	X		18	Matarante Alfredo Ciro	X	
3	Florio Loredana	X		19	Stefanetti Francesco	X	
4	Cota Felice Teodoro	X		20	Marino Leonardo	X	
5	de Lallo Lucia Rita	X		21	Tardio Annalisa		X
6	Spina Maurizio	X		22	Cataneo Ciro	X	
7	Cafora Sandra	X		23	Bocola Maria Anna	X	
8	Bocola Armando Antonio Gaetano	X		24	Manzaro Giuseppe	X	
9	Buca Maria Grazia	X		25	Pazienza Matteo	X	
10	Cantoro Marco	X					
11	Prattichizzo Roberto	X					
12	De Vivo Arcangela	X					
13	Stornelli Antonio		X				
14	Bubba Antonio Giuseppe	X					
15	Florio Giovanni	X					
16	Lallo Leonardo Francesco	X					

Componenti n. **25** in carica n. **25**. Presenti n. **21** (ventuno) **Consiglieri oltre il Sindaco. Assenti n. 3** (tre).

Presiede la seduta la *Sig.ra Maria Anna Bocola*, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, *dott. Giuseppe Longo*.

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Dato atto che:

- l'Assessore Del Sordo Michele relaziona sull'accapo;
 - interviene:
 - il Consigliere Lallo Leonardo che preannuncia il proprio voto di astensione;
 - il Consigliere Stefanetti Francesco che preannuncia il proprio voto di astensione;
 - durante l'intervento del Consigliere Stefanetti entra il Consigliere Stornelli Antonio e, pertanto, risultano presenti n. 22 Consiglieri oltre il Sindaco e n. 2 assenti;
 - il Sindaco;
 - interviene per dichiarazione di voto:
 - il Consigliere Bubba Antonio che dichiara il proprio voto favorevole;
 - il Consigliere Stefanetti Francesco che conferma il proprio voto di astensione;
 - il Presidente Bocola M. Anna lascia i lavori ed assume la presidenza il Vice Presidente Florio Loredana; risultano presenti n. 21 Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti n. 3;
 - durante i lavori il Consigliere Buca M. Grazia lascia i lavori e, pertanto alla votazione, risultano presenti n. 20 Consiglieri oltre il Sindaco e assenti n. 4 (Buca M. Grazia, Caposiena Rosa, Tardio Annalisa e Bocola M. Anna);
-
- il testo integrale è riportato nel verbale di seduta che verrà prodotto a seguito della trascrizione dell'apposita registrazione e pubblicato all'Albo Pretorio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- le linee programmatiche di mandato e il piano generale di sviluppo individuano in particolare, tra i temi strategici dell'azione di governo di questa amministrazione, il tema della sicurezza dei cittadini, legalità e convivenza civile del territorio amministrato;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 7 relativo all'adozione da parte del comune di regolamenti nelle relative competenze;
- il Decreto Legge n.14 del 20.02.2017 contiene disposizioni in materia di sicurezza integrata ed urbana proponendo un nuovo modello di governance del sistema sicurezza nelle aree urbane tramite specifiche misure come, ad esempio, il cd Ordine di Allontanamento meglio conosciuto come Daspo Urbano a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale urbano ed extra urbano art.9 comma 1 e 2;
- il Decreto attribuisce al Consiglio Comunale la possibilità di inserire nel Regolamento di Polizia Urbana norme volte a prevenire fenomeni di criticità sociale, invero l'art.9 comma 3 D.L. n.14/17 recita "*regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibiti a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 9 commi 1 e 2*".
- si riscontra la necessità di adottare il nuovo regolamento di Polizia Urbana per la promozione del rispetto del Decoro Urbano e per rispondere alle attuali

problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita, valutata anche la in mancanza di idoneo atto comparativo in vigore;

- tale necessità nasce dalla esigenza di fornire il Comune di San Severo uno strumento normativo al passo coi tempi e con le problematiche attuali, in grado di favorire la pacifica convivenza nell'abitato, attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia;
- nel corso degli anni si sono modificati le abitudini sociali, gli usi e le consuetudini locali, con la nascita di fenomeni che richiedono un ordinamento utile ad una migliore civile convivenza;
- il regolamento di Polizia Urbana richiede ai cittadini, la collaborazione per garantire e mantenere livelli elevati di vivibilità e, pertanto, il Regolamento di Polizia Urbana rappresenta un valido strumento normativo per il lavoro della Polizia Locale e delle FF.OO utile a favorire elevati standard di vivibilità.

PRESO ATTO CHE:

- il testo del regolamento proposto è in linea con i presupposti di Legge e che pertanto può essere approvato;
- il Regolamento di cui trattasi si compone di n. 33 articoli e viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole in linea tecnica previsto dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTO:

- il T.U.E.L n° 267 del 18.08.2000;
- artt. 7 e 7 bis del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 che hanno fissato gli importi minimi e massimi per le violazioni ai regolamenti comunali;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Lo Statuto Comunale;
- Il D.L. n.14 del 20 Febbraio 2017.

PRESO ATTO:

tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

Con voti favorevoli n. 14 e astenuti n. 7 (Florio Loredana, De Lallo Lucia, Bubba Antonio e Bocola M. Anna) espressi, per alzata di mano, dai n. 20 Consiglieri oltre il Sindaco presenti;

DELIBERA

1. di approvare, viste e fatte proprie le motivazioni di cui in premessa, il nuovo Regolamento di Polizia Urbana composto da n. 33 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare abrogata la “Tabella delle violazioni ai Regolamenti Comunali” Ordinanza Sindacale n.30946 del 18 Novembre 1987;
3. di inviare copia del presente Regolamento agli Enti e organi di competenza.

e altresì :

- di trasmettere il presente atto al Comandante della POLIZIA LOCALE e alle FF.OO.;
- di dare atto che la proposta non è soggetta a parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa;
- di comunicare l'avvenuta adozione della presente deliberazione alle O.O.S.S. per opportuna informativa;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 14 e astenuti n. 7 (Florio Loredana, De Lallo Lucia, Bubba Antonio e Bocola M. Anna) espressi, per alzata di mano, dai n. 20 Consiglieri oltre il Sindaco presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERI

Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole.

Visto:

Il Comandante P.M.
f.to dott. Ciro Sacco

Il Dirigente *ad interim* La Polizia Locale
f.to ing. Benedetto Di Lullo



CITTÀ DI SAN SEVERO PROVINCIA DI FOGGIA

-----<oOo>-----

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28.09.2018

Capo I Disposizioni generali

- Art.1 Finalità
- Art.2 Funzioni di polizia urbana
- Art.3 Oggetto e applicazione
- Art.4 Definizioni
- Art.5 Vigilanza
- Art.6 Utilizzo del volontariato

Capo II Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

- Art.7 Comportamenti vietati
- Art.8 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art.9 Altre attività vietate
- Art.10 Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura svolte all'aperto
- Art.11 Accensione fuochi ed emissioni di fumo
- Art.12 Pulizia
- Art.13 Rifiuti raccolta differenziata

Capo III Decoro urbano

- Art.14 Decoro Urbano – Art. 9 comma 3 D.L:n.14/2017 convertito in L.48/2017.

Capo IV Tutela pubblica incolumità

- Art.15 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni
- Art.16 Misure a tutela dei Beni Pubblici e/o Privati
- Art.17 Divieti
- Art.18 Rami e siepi
- Art.19 Luminarie
- Art.20 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art.21 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

Capo V Occupazione di aree e Spazi Pubblici

Art.22 Disposizioni Generali

Capo VI Sale giochi e Sale scommesse

Art.23 Sala Giochi

Capo VII Tutela della quiete pubblica, dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana

Art.24 Disposizioni generali

Capo VIII Spettacolo viaggiante e mestieri artistici su suolo pubblico

Art.25 Disposizioni Generali.

Capo IX Mantenimento protezione e tutela degli animali

Art.26 Cura e tutela degli animali

Art.27 Mantenimento dei cani

CAPO X Polizia Annonaria

Art. 28 Disposizioni Generali

Capo XI Sanzioni

Art.29 Controllo

Art.30 Sanzioni amministrative

Art.31 Procedimento per l'applicazione sanzioni

Capo XII Disposizioni transitorie e finali

Art.32 Rinvii ad altri regolamenti

Art.33 Disposizioni finali e abrogazioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana, al fine di salvaguardare la convivenza civile nonché tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, disciplina comportamenti ed attività posti in essere che possono pregiudicare la legalità e il bene comune.

Il presente Regolamento, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di Legge vigenti, è efficace in tutto il territorio del Comune di San Severo ivi comprese le aree private in virtù della prevalenza dell'interesse pubblico.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio.

A tale scopo, attraverso interventi coordinati con tutti gli altri livelli di governo territoriale, esso persegue livelli di sicurezza integrata, così come definita dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48 (di seguito denominato "*Decreto Sicurezza*").

Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni di Polizia Urbana concernono le attività di polizia e di vigilanza amministrativa che si svolgono nell'ambito del territorio comunale in relazione al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

In via prioritaria, compete al corpo di Polizia Municipale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento; a tal fine, in applicazione della legge 15 maggio 1997 n. 127 art. 17 comma 134, i componenti il Corpo di Polizia Municipale svolgono il proprio servizio armati secondo la disciplina di dettaglio definita in apposito regolamento.

Art. 3 Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, detta norme e comportamenti in rispetto alle disposizioni normative generali o speciali.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana. Il presente Regolamento è applicativo delle disposizioni contenute nell'art.50 comma 7 ter T.U.E.L. e dell'art.9 comma 3 del Decreto Sicurezza D.L. n.14/2017 convertito con la Legge n.48/2017. Esso si applica sul territorio comunale nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, si trovi, a qualsiasi titolo, sul territorio stesso.

Art. 4 Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) **il suolo di dominio pubblico**; il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate e accessibili a chiunque;
- b) **il verde pubblico in genere**;
- c) **le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati**;
- d) **gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.**

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 5 Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Municipale.

Il personale del Corpo di Polizia Municipale, può, nell' esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, al fine procedere all'applicazione del presente regolamento, procedere la propria attività di accertamento così come indicato e previsto dalla L.689/81.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza alcuna limitazione, gli appartenenti ai Corpi di Polizia Statale.

Art. 6 Utilizzo del volontariato

Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

CAPO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art.7 Comportamenti vietati

Fermo restando le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali:

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione o danneggi degli spazi pubblici; in particolare è vietato:
- a.** manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati (panchine, sedili, scalini, fontanelle, cestini, segnaletica, dissuasori, manufatti e elementi di arredo) salvo rilascio di precipua autorizzazione;
 - b.** esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
 - c.** fare un uso improprio delle fontane pubbliche;
 - d.** ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;
 - e.** occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale e veicolare con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato;
 - f.** procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - g.** produrre stillicidio e quindi lasciar cadere acqua (sporca e pulita) o altri liquidi sulla sede stradale, anche a seguito di pulizia di parti private a mezzo di tubo pluviale e/o diretto o derivante da impianti di climatizzazione;
 - h.** utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di materiali in genere, relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - i.** scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti la pubblica via;
 - j.** stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica creando gocciolamento e sciorinamento sulla sede stradale;
 - k.** collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - l.** lavare o eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
 - m.** soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;

Ai Trasgressori delle disposizioni sopra elencate sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da €25,00 a €500) €50,00.

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Ufficiale/Agente di Polizia Municipale, il Dirigente preposto visto l'Art. 107 del D.Lgs del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 8 Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Su Piazze o aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri e/o comunque deteriorare immobili o cose, rientrano fra questi l'utilizzo di palloni, bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, lanciare sassi, palloncini d'acqua o altro, nonché lo scoppio di petardi e giochi pirici nelle piazze e nelle vie pubbliche.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.

Ai Trasgressori delle disposizioni sopra elencate sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da €25,00 a €500) €50,00.

Art. 9 Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

1. somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale.
2. È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.
3. Gettare nelle fontane o vasche pubbliche, detriti ed altro materiale.
4. Svolgere competizioni sportive senza autorizzazione.

Ai Trasgressori delle disposizioni degli art. 8 e 9, sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da €25,00 a €500) €50,00.

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Ufficiale/Agente di Polizia Municipale, il Dirigente preposto visto l'Art. 107 del D.Lgs del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda, sulla pubblica via, a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno o sulla pubblica via, attività o mestiere di riparazione, verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura

- senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
 4. E' vietato far sollevare polvere durante qualsiasi tipo di lavorazione:
 - a. Far sollevare polvere durante lavori di demolizione, per non aver usata la giusta cautela di bagnare opportunamente e sufficientemente le parti da demolire.
 - b. E' fatto obbligo di tenere costantemente pulite le strade adiacenti ai cantieri e ai luoghi di lavoro

Ai Trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da €25,00 a €250,00) €50,00.

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Ufficiale/Agente di Polizia Municipale, il Dirigente preposto visto l'Art. 107 del D.Lgs del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 11 Accensioni di fuochi ed emissioni di fumo

1. Fatta salva la normativa speciale, nel centro abitato è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

Ai Trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da €50,00 a €250,00) €50,00.

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Ufficiale/Agente di Polizia Municipale, il Dirigente preposto visto l'Art. 107 del D.Lgs del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 12 Pulizia

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, ancorché temporanea.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
4. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
5. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate e accessibili a chiunque, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
6. I proprietari dei terreni confinanti con le strade pubbliche hanno l'obbligo di rimuovere eventuali sterpaglie che possano dar causa ad incendi anche per autocombustione durante il periodo estivo; di assicurare una recinzione del terreno efficiente e comunque idonea ad inibire l'accesso ad estranei e lo scarico dei rifiuti.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi che successivamente dovranno essere depositati chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
8. E' vietato spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;

Ai Trasgressori delle disposizioni degli art. 8 e 9, sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da €25,00 a €500) €50,00.

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Ufficiale/Agente di Polizia Municipale, il Dirigente preposto visto l'Art. 107 del D.Lgs del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 13 Rifiuti raccolta differenziata

Restano fermi gli obblighi previsti dalla vigente normativa regolante la materia, nonché tutte le disposizioni e i regolamenti comunali inerenti la raccolta differenziata e il servizio di igiene urbana.

CAPO III

Decoro Urbano

Art. 14 Decoro Urbano

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3 del Decreto Sicurezza, come luoghi per i quali occorre particolare protezione per il decoro, sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9 (oltre le aree previste già nel Decreto art. 9 comma 1):

- a) Centro storico (area compresa tra Via M. Fraccacreta, Via U. Fraccacreta, Via Roma, Via Santa Lucia e P.zza M. Tondi);
- b) Municipio Palazzo Celestini, Teatro Comunale, Ufficio del Giudice di Pace, Museo, Biblioteca G.Pascoli, Edificio scolastico E. De Amicis, Chiese, Cimitero Comunale, area monumento P.zza del Papa;
- c) Villa Comunale, Parco Baden Powell, Piazza Allegato, Piazza F. Cavallotti; P.zza A. Moro;
- d) Scuole, plessi scolastici (nel raggio di 150 metri dagli ingressi);
- f) Parchi e giardini comunali o aperti al pubblico;
- g) Stazioni ferroviarie e Ospedali (nel raggio di 150 metri dagli ingressi).

2. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, limitare la libera accessibilità e fruizione delle dette aree, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.

3. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.

4. Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada.

5. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €.300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9 del D.L. n° 14 /2017, come convertito dalla Legge n° 48/2017. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la

persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n°14/2017, come convertito dalla Legge n° 48/2017.

6. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli

688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale,

nonché dall'articolo 11 della L.R. 28/1999 (vendita abusiva) e dall'articolo 7 (parcheggiatore abusivo), comma 15-bis Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando la violazione sia stata accertata in una delle aree sopra elencate.

CAPO IV TUTELA INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 15 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

1. Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità.
3. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.
4. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici.
5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.
6. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato dal Codice della Strada, devono adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, ecc.) ad impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.

7. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche per evitare pericoli.
8. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni.
9. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt. 2,00.
10. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo.
11. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.

Ai Trasgressori delle disposizioni del presente articolo, sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da €50,00 a €250,00) €83,00.

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Ufficiale/Agente di Polizia Municipale, il Dirigente preposto visto l'Art. 107 del D.Lgs del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art.16 Misure a tutela dei beni pubblici

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture.
Salvo l'azione penale la misura viene estesa anche al cimitero comunale.
2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.

Ai Trasgressori delle disposizioni del presente articolo, sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da €50,00 a €250,00) €83,00.

Art. 17 Divieti

Nei parchi, nella villa comunale e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- danneggiare la vegetazione e le aiuole;
- circolare con veicoli a motore;
- circolare con velocipedi tale da creare intralcio o pericoli (dal divieto sono esclusi i minori di anni 8).
- circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- calpestare le aiuole e i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente.
- Danneggiare le siepi o alberature;
- Staccare rami, piante e fiori;
- Effettuare lavori di potatura o altro senza autorizzazione;
- Salire sugli alberi;
- condurre a pascolo gli animali.

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- collocare volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere su strutture pubbliche, monumenti, pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi, veicoli in sosta, salvi i casi di autorizzazione temporanea rilasciata dall'Autorità Comunale per il materiale celebrativo di festività civili e religiose.

Ai Trasgressori delle disposizioni del presente articolo, sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da €25,00 a €500,00) €50,00.

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Ufficiale/Agente di Polizia Municipale, il Dirigente preposto visto l'Art. 107 del D.Lgs del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 18 Rami e siepi

1. I rami e le siepi delle aree private che sporgono su area pubblica devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio causata dalla sporgenza, a cura dei proprietari o locatari;
2. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Ai Trasgressori delle disposizioni del presente articolo, sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da €25,00 a €500,00) €50,00.

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Ufficiale/Agente di Polizia Municipale, il Dirigente preposto visto l'Art. 107 del D.Lgs del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 19 Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede la presentazione di istanza, ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio, da presentarsi all'ufficio competente (S.U.A.P.) almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
5. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e testate di pubblica illuminazione, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente;
6. E' comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per testate di luminarie;
7. Per tale attività e per quanto non espresso, si fa riferimento a quanto disposto dalle leggi di Pubblica Sicurezza T.U.L.P.S.

Art. 20 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Ufficiale/Agente di Polizia Municipale, il Dirigente preposto visto l'Art. 107 del D.Lgs del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 21 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, opuscoli e volantini anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
3. E' consentita la libera distribuzione per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
4. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 1.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei periodi propaganda elettorale.

Ai Trasgressori delle disposizioni del presente articolo, sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da €25,00 a €500,00) €50,00.

CAPO V
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 22 Disposizioni generali

Restano fermi gli obblighi previsti dalla vigente normativa regolante la materia, nonché tutte le disposizioni e i regolamenti comunali inerenti la normativa del suolo pubblico.

CAPO VI
SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

Art. 23 Disposizioni

Restano fermi gli obblighi previsti dalla vigente normativa statale regolante la materia, nonché tutte le disposizioni di legge e i regolamenti Regionali e Comunali vigenti.

CAPO VII
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DELL'INCOLUMITA' DELLE
PERSONE E DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 24 Disposizioni generali

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
Pertanto, restano fermi gli obblighi previsti dalla vigente normativa regolante la materia, nonché tutte le disposizioni di legge e i regolamenti comunali.

CAPO VIII
SPETTACOLO VIAGGIANTE E MESTIERI ARTISTICI SU SUOLO
PUBBLICO

Art. 25 Disposizioni generali

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
Pertanto, restano fermi gli obblighi previsti dalla vigente normativa regolante la materia, nonché tutte le disposizioni e i regolamenti comunali.

CAPO IX

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 26 Cura e Tutela degli animali

Il Comune di San Severo promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi ultimi sono portatori, al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente. Condanna gli atti di crudeltà contro di essi, il loro maltrattamento ed il loro abbandono. Tiene conto, nel modificare gli assetti del territorio, anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Salvo l'applicazione della Legge Penale

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare o legare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio;
2. In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato;
3. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza;
4. È vietato abbandonare animali domestici;
5. È obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali;
6. In ogni caso, è vietato lasciare liberi dal controllo diretto del proprietario (senza Guinzaglio), anche nelle aree private e condominiali, cani che siano sprovvisti di museruola;
7. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete;
8. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà;
9. I proprietari dei cani, contestualmente alla data di iscrizione presso l'anagrafe canina, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante apposizione di microchips come da L.R. n.12/1995;
10. E' vietato abbandonare o lasciare per troppo tempo, anche occasionalmente, il cane sul balcone di abitazione privata senza che questi abbia la possibilità di rientrare dentro (nel caso bisogna valutare sia il contesto sia le condizioni del animale nonché lo spazio a disposizione del cane considerando che "per troppo tempo" si intende più di un giorno).
11. Gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della polizia municipale, oltre a contestare la violazione delle disposizioni dei commi precedenti al proprietario e/o al

detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

12. Per gli altri divieti e obblighi non menzionati si fa riferimento ad apposita Ordinanza Sindacale.

Ai Trasgressori delle disposizioni del presente articolo, sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00.

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale, per i casi citati, possono inoltrare segnalazione al Dirigente Veterinario ASL per una verifica delle condizioni dell'animale.

Art. 27 Mantenimento dei cani

1. Ferme restando le disposizioni di specifiche ordinanze ministeriali e del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, è d'obbligo che i cani devono sempre essere condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media e/o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
2. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari;
3. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di strumenti o idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani. Tali strumenti dovranno essere esibiti su richiesta dei soggetti incaricati dell'osservanza del presente regolamento;
4. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni le vie pubbliche, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
5. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Ai Trasgressori delle disposizioni del presente articolo, sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00.

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale, per i casi citati, possono inoltrare segnalazione al Dirigente Veterinario ASL per una verifica delle condizioni dell'animale e constatare il livello di aggressività.

CAPO X POLIZIA ANNONARIA

Art. 28 Disposizioni di polizia annonaria

Le disposizioni fanno riferimento alle norme stabilite nel piano comunale per il commercio su aree pubbliche e in sede fissa e con la legislazione vigente in materia di commercio e pubblica sicurezza.

Pertanto Restano fermi gli obblighi previsti dalla vigente normativa regolante la materia, nonché tutte le disposizioni e i regolamenti comunali e regionali.

CAPO XI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 29 Controllo

Le occupazioni abusive del suolo pubblico, in caso di rifiuto del ripristino dello stato dei luoghi da parte di chi vi è tenuto, saranno rimosse a seguito di emissione di apposita ordinanza da emettersi dal dirigente del Servizio competente (Area Urbanistica) e notificata agli interessati immediatamente per tramite i Messi comunali e/o il personale della Polizia Municipale.

Ai Messi Comunali, agli ufficiali, sottoufficiali ed agenti della Polizia Municipale, ognuno per le proprie competenze è affidata, la notificazione ed esecuzione dei provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive ed ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa, accessoria e / o disciplinare, come la chiusura e/o l'inibizione dell'attività abusiva.

Le attività di controllo e repressione avvengono:

- su segnalazione e/o esposto di qualsiasi cittadino;
- su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione e/o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
- su iniziativa dell'agente che ha operato sul territorio.

A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per procedere alla esecuzione coattiva avvalendosi della collaborazione degli uffici tecnici comunali per dar corso ad eventuali rimozioni di oggetti e/o installazioni dal suolo pubblico.

Ogni spesa per le operazioni di rimozione e custodia saranno poste a carico di coloro che hanno effettuato l'occupazione abusiva in solido con i proprietari delle medesime strutture posizionate indebitamente sul suolo pubblico.

Art. 30 Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti e/o Ordinanza, è accertata

e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni e/o integrazioni.

2. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

Art. 31 Procedimento per l' applicazione delle sanzioni

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e/o integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Entro il termine di 60 giorni è ammesso per ogni violazione del presente regolamento il pagamento in misura ridotta per l'importo previsto dal minimo edittale.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689, l'interessato, entro il 30° giorno dalla data di notifica ha facoltà di produrre scritti difensivi al Dirigente competente, o di essere sentito di persona.

CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Rinvii ad altri regolamenti

Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e/o connesse a quelle dei regolamenti e Ordinanze vigenti.

Allo stato, il Comune di San Severo risulta dotato di:

- a) "Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche”;
- b) Regolamento Piano del Verde Pubblico e privato;
- c) Regolamento Edilizio;
- d) Regolamento di Igiene Urbana;
- e) Regolamento Suolo pubblico e pubblicità
- f) Piano di Disinquinamento Acustico;
- g) Ordinanze Sindacali.

Art. 33 Disposizioni finali e abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione in Consiglio Comunale e diviene efficace con la pubblicazione della deliberazione approvativa sull'albo pretorio on line in rispetto della normativa sulla trasparenza..

All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata l'Ordinanza Sindacale n.30946 del 18 Novembre 1987 sui regolamenti comunali.

Contro il presente atto, ai sensi dell'art.3 comma 4 L.7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR di Bari entro 60 gg. Dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento.

In alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio on line, lo stesso è notificato al Comandante della Polizia Locale con disposizione di farlo rispettare attraverso le attività di servizio di vigilanza.

Viene, inoltre, trasmesso per conoscenza a:

- Ufficio Territoriale del Governo
- Forze dell'Ordine;
- ASL Foggia;
- Ai sig.ri Dirigenti responsabili di Area.

La popolazione viene messa a conoscenza del presente regolamento mediante pubblicazione sul sito Comune di San Severo.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del con deliberazione n, divenuta esecutiva in data.....;

- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

- È entrato in vigore il

Data

Il Segretario comunale

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Longo

IL VICE PRESIDENTE DEL C.C.
f.to dott.ssa Loredana Florio

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione

è divenuta esecutiva il **28.09.2018**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

sarà esecutiva il _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.134– comma 3–del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

San Severo, **05.10.2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Longo

N. del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dal, **05.10.2018**

San Severo, **05.10.2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Longo

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, **05.10.2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe Longo